

Registro Generale n. 2248/2022

pubblicata il 19/12/2022

Reg. del Settore n. 265 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -
FORMAZIONE LAVORO

Oggetto: Autorizzazione al dipendente DONATO Daniele, Istruttore di Vigilanza Cat. C, a svolgere servizio a scavalco ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 presso il Comune di Casali del Manco (CS) per il periodo 2023/2024.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2248/2022pubblicata il 19/12/2022Reg. del Settore n. 265 / 2022

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

DOTT.SSA ISA NAPOLI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Autorizzazione al dipendente DONATO Daniele, Istruttore di Vigilanza Cat. C, a svolgere servizio a scavalco ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 presso il Comune di Casali del Manco (CS) per il periodo 2023/2024.

Il Direttore di Settore

Premesso che

con nota pec datata 02 dicembre 2022, acquisita al prot. generale del Comune di Cosenza in data 06/12/2022 con il prot. n. 100729, il comune di Casali del Manco (CS) ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo a scavalco del dipendente a tempo indeterminato e pieno Donato Daniele, Istruttore di Vigilanza Cat. C6, ai sensi dall'art. 1, comma 557, Legge 311/2004, per numero 12 (dodici) ore settimanali per il periodo 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2024;

Vista l'autorizzazione all'utilizzo di che trattasi per n. 12 ore settimanali al di fuori dell'orario di servizio rilasciata dal Dirigente della Polizia Municipale con nota Id. flusso 21922 P.M. del 14/12/2022;

Considerato che:

Il servizio sarà prestato a scavalco in orario non coincidente con quello svolto presso il Comune di Cosenza e il dipendente utilizzato potrà operare al di fuori del proprio normale orario, nei modi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/01;

L'incarico verrà regolato con un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, con una prestazione per 12 ore settimanali, regolarmente retribuito direttamente dal Comune utilizzatore, in base alla categoria contrattuale di appartenenza del dipendente;

In materia, il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, ha affermato che la disposizione dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 deve essere considerata come fonte normativa speciale ed, in quanto tale, prevalente rispetto alla norma ordinaria di non cumulabilità degli impieghi pubblici, in quanto: *“introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”*;

il Ministero dell'Interno con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali: *“Qualora l'utilizzazione, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo*

pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- *orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà essere che a tempo parziale;*
- *periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;*
- *ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, ...;*

Tenuto conto che la richiesta del Comune di Casali del Manco è motivata da esigenze organizzative e che lo scambio di esperienze lavorative rappresenta una concreta occasione di crescita e arricchimento professionale per il dipendente;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 18.08.2000 n.267;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

- Di prendere atto della richiesta del Comune di Casali del Manco (CS) di autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative in eccedenza all'orario di servizio e al di fuori dell'orario di lavoro del dipendente di questo Comune Sig. Donato Daniele;
- di prendere atto del nulla osta al suddetto utilizzo rilasciato dal dirigente del Settore Polizia Municipale a cui il predetto dipendente è assegnato;
- di autorizzare il dipendente Donato Andrea, Istruttore di Vigilanza Cat. "C" a tempo pieno e indeterminato, a svolgere servizio a scavalco presso il Comune di Casali del Manco (CS) con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio per il periodo 1 gennaio 2023 / 31 dicembre 2024, per un totale complessivo di 12 ore settimanali, ai sensi dall'art. 1, comma 557, Legge 311/2004;
- di stabilire che l'utilizzo in eccedenza del lavoratore da parte del comune di Casali del Manco avrà decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio della quale sarà data comunicazione a questo Ente;
- di dare atto che al pagamento del servizio provvederà direttamente il comune di Casali del Manco con oneri a proprio carico;
- di precisare che qualora dovessero verificarsi necessità di servizio in qualsiasi momento la presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata da parte di questo Comune o del Comune utilizzatore, ovvero per volontà del dipendente interessato;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Spezzano della Sila, al dipendente Sig. Donato Daniele, al dirigente del Settore Polizia Municipale, agli uffici presenze, stipendi e pensioni per opportuna conoscenza.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - PEC Comune Casali del Manco
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Nulla osta Comandante P.M.

Cosenza 19/12/2022

Il Direttore di Settore

Gianpiero Scaramuzzo
